

**Allegato "A" all'Atto
rep. n. 49.354 racc. n. 7.218**

STATUTO della FONDAZIONE

"Giancarlo Piperno ETS - Ente del Terzo settore"

CAPO I

Costituzione e scopi della Fondazione

ART. 1)

COSTITUZIONE

1. E' costituita la fondazione denominata **"Giancarlo Piperno ETS - Ente del Terzo settore"**.

2. La Fondazione persegue la finalità solidaristiche, civiche ed utilità sociale e svolge le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b), c), h), i), u) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito, Codice del Terzo settore).

3. La Fondazione persegue finalità di sostenere, in ogni forma, la prevenzione oncologica. A tale scopo, promuove attività di prevenzione secondaria e terziaria, attraverso servizi di diagnosi tempestiva e di sostegno nei percorsi di cura, nella memoria del compianto dott. Giancarlo Piperno, nello spirito del volontariato.

4. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.

5. La Fondazione opera nell'ambito della Regione Toscana, con particolare riferimento al territorio della provincia di Pistoia.



Giulio Cesari

6. La Fondazione ha sede nel Comune di Pistoia (Pistoia), in via Francesco Andreini, n. 4. Il Consiglio di amministrazione può aprire altre sedi secondarie nel territorio della Provincia di Pistoia.

ART. 2)

NATURA PARTECIPATIVA DELLA FONDAZIONE

La Fondazione è costituita ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile e del Codice del Terzo settore. La Fondazione ispira la propria attività al modello delle fondazioni di partecipazione. A tale scopo, è costituito un organo assembleare - denominato Assemblea di indirizzo - ai sensi dell'art. 24, comma 6, del Codice del Terzo settore, che definisce gli indirizzi fondamentali dell'attività della fondazione ed elegge gli organi di governo.

ART. 3)

SCOPI

1. La Fondazione persegue i seguenti scopi:

- a) promuovere la prevenzione oncologica secondaria e terziaria, nonché delle recidive;
- b) sostenere i pazienti in tutte le fasi di diagnosi, intervento e cura della patologia, nonché per le conseguenze di lungo periodo;
- c) promuovere attività di ricerca nel campo della prevenzione oncologica;
- d) promuovere il volontariato nel campo oncologico.

2. Per il perseguimento degli scopi, la Fondazione opera in collaborazione con la LILT - Lega Italiana Lotta Tumori, sezione di Pistoia, di cui condivide le finalità e di cui sostiene le attività. Nell'ambito di tale collaborazione, gli iscritti alla LILT sono destinatari principali delle attività della Fondazione.

ART. 4)

ATTIVITA' PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

1. Per il perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:
- a) stipulare convenzioni e contratti con la Pubblica Amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse pubblico, nei settori di attività della Fondazione;
 - b) stipulare convenzioni e contratti per il finanziamento delle operazioni deliberate per l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su beni mobili e di immobili;
 - c) amministrare e gestire i beni anche di cui non sia proprietaria o comunque posseduti o detenuti a qualsiasi titolo o di cui riceva apposito mandato di gestione, nonché amministrare le somme rinvenienti da tale gestione;
 - d) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta delle attività;
 - e) realizzare pubblicazioni di libri e periodici e di documenti inerenti l'attività della fondazione;



Guendalio

f) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione e attività di ricerca;

g) organizzare manifestazioni, convegni, incontri;

h) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione medesima, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;

i) investire il patrimonio anche in attività finanziarie;

j) promuovere, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo settore e dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, la costituzione di imprese sociali per il perseguimento di attività imprenditoriali di interesse generale, allorché il perseguimento delle finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale possa essere assicurato più efficacemente mediante la creazione di una impresa sociale o la trasformazione della fondazione stessa in impresa sociale.

2. La Fondazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali entro i limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 5)

VIGILANZA

La Regione Toscana vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, nelle forme previste

della legislazione vigente in materia, salva diversa previsione del Codice del Terzo settore.

CAPO II

Contabilità, patrimonio e gestione economico-finanziaria

ART. 6)

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o in altri beni - mobili e immobili - o in altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, conferiti dai soggetti promotori;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio;
- d) dalle erogazioni di enti pubblici o da privati cittadini con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dell'ente da parte dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti pubblici o di altri enti privati.

ART. 7)

FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai proventi derivanti dall'investimento del patrimonio;



Giulio Cesare

b) da eventuali donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano destinati al fondo di dotazione;

d) dai ricavi delle attività di interesse generale e da quelle secondarie e strumentali.

2. Tutte le risorse saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento degli scopi della Fondazione.

ART. 8)

BILANCIO

1. L'esercizio ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea di indirizzo la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio concluso. L'Assemblea di indirizzo esamina la proposta e approva un parere. Il Consiglio di amministrazione approva, in via definitiva, il bilancio consuntivo. Nel caso in cui l'Assemblea di indirizzo approvi un parere contrario, il Consiglio di amministrazione è tenuto, prima di procedere all'approvazione in via definitiva, a convocare una nuova Assemblea di indirizzo entro quindici giorni, sottoponendo nuovamente la medesima proposta o una nuova proposta, chiedendo l'espressione di un nuovo parere.

3. Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione propone all'Assemblea di indirizzo il bilancio preventivo dell'esercizio dell'anno successivo. L'Assemblea di indirizzo esamina la proposta e approva un parere. Il Consiglio di amministrazione approva, in via definitiva, il bilancio preventivo. Nel caso in cui l'Assemblea di indirizzo approvi un parere contrario, il Consiglio di amministrazione è tenuto, prima di procedere all'approvazione in via definitiva, a convocare una nuova Assemblea di indirizzo entro quindici giorni, sottoponendo nuovamente la medesima proposta o una nuova proposta, chiedendo l'espressione di un nuovo parere.

4. Ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo settore, il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto economico, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

5. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle secondarie e strumentali. Gli eventuali avanzi di gestione sono impiegati prioritariamente per la ricostituzione del patrimonio, ove necessaria ai sensi di legge.



Giulio Cesare

6. E' vietata la distribuzione di avanzi di gestione nonché di fondi o riserve durante la vita della Fondazione.

ART. 9)

BILANCIO SOCIALE E VALUTAZIONE DI IMPATTO SOCIALE

1. La Fondazione - anche qualora i ricavi non superino i limiti stabiliti dall'art. 14 del Codice del Terzo settore - adotta annualmente il bilancio sociale quale strumento di misurazione dell'impatto sociale generato con le proprie attività di interesse generale, nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. La Fondazione promuove la pubblicità e la diffusione del bilancio sociale, al fine di accrescere la consapevolezza dell'importanza della missione perseguita e quale strumento di rendicontazione e valutazione del proprio operato.

ART. 10)

VOLONTARIATO

1. Sono volontari della Fondazione le persone che, per loro libera scelta, svolgono attività per il perseguimento degli scopi e lo svolgimento delle attività della Fondazione medesima, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. I volontari della Fondazione sono iscritti in un apposito registro.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Si applicano gli articoli 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

CAPO III

Organi della Fondazione

ART. 11)

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea di indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Segretario della Fondazione;
- e) il Tesoriere della Fondazione;
- f) l'Organo di controllo.

ART. 12)

COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA DI INDIRIZZO

1. L'Assemblea di indirizzo è composta, in via ordinaria, da tutti i fondatori ed i sostenitori.

2. Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche indicati



Quella

nell'atto costitutivo della Fondazione.

3. Sono Sostenitori:

- a) coloro che svolgono attività di volontariato da almeno 5 (cinque) anni nella Fondazione e che presentano richiesta al Consiglio di amministrazione; il Consiglio approva o respinge, con motivazione, le richieste entro sessanta giorni;
- b) coloro che hanno specifiche competenze nei settori di attività della Fondazione, su nomina del Consiglio di amministrazione ed approvazione dell'Assemblea di indirizzo;
- c) coloro che hanno maturato particolari meriti e benemerenze nei confronti della Fondazione, su nomina del Consiglio di amministrazione ed approvazione dell'Assemblea di indirizzo.

4. I fondatori ed i sostenitori sono tenuti al rispetto del presente statuto e si impegnano ad operare per il perseguimento delle finalità e per lo svolgimento delle attività di interesse generale della Fondazione. Hanno diritto a prendere visione dei libri contenenti i nominativi dei componenti dell'Assemblea di indirizzo e dei verbali del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea di indirizzo, mediante richiesta scritta inviata al Presidente.

5. Ogni tre anni, decorrenti dall'accettazione delle richieste di cui al comma 3, lett. a) o dall'approvazione della proposta di cui al comma 3, lett. b) e c) del presente articolo, è richiesto ai sostenitori di confermare la propria vo-

lontà di rimanere membri dell'Assemblea di indirizzo. Nel caso di mancata conferma, il sostenitore decade. In tal caso, può comunque presentare nuovamente richiesta o essere nuovamente designato ai sensi del comma 3.

6. La perdita della qualifica di sostenitore avviene per morte, dimissioni o espulsione.

7. La perdita della qualifica per espulsione è disposta, previa audizione dell'interessato, dal Consiglio di amministrazione, sentito l'Organo di controllo. L'espulsione è proposta nel caso di gravi e reiterate violazioni del presente statuto o di comportamenti ed attività incompatibili con gli scopi della Fondazione, tali da recare grave nocumento all'immagine ed alle attività della Fondazione. L'espulso ha diritto di ricorrere all'Assemblea di indirizzo entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio di amministrazione. L'Assemblea di indirizzo decide in via definitiva. Rimane ferma la facoltà dell'espulso di ricorrere all'autorità giudiziaria a tutela dei propri diritti.

8. La perdita della qualifica per morte, dimissioni, espulsione non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Fondazione né alla ripetizione di quanto versato nell'adempimento degli obblighi statutari, quale corrispettivo di servizi o come atto di liberalità od a qualunque altro titolo.

ART. 13)



Giuseppe

COMPETENZE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA DI INDIRIZZO

1. L'Assemblea di indirizzo determina, in conformità allo statuto ed all'atto costituito, gli obiettivi strategici pluriennali e definisce il programma annuale delle attività nonché i risultati complessivi della gestione.

2. Spettano all'Assemblea di indirizzo le funzioni di cui all'art. 25, comma 1, del Codice del Terzo settore. In particolare, spetta all'Assemblea di indirizzo:

a) approvare il documento di programmazione strategica pluriennale ed il programma annuale delle attività della Fondazione per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;

b) eleggere e revocare gli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dal presente statuto;

c) determinare l'eventuale compenso del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione e il compenso dell'organo di controllo, nel limite di quanto stabilito dalla legge;

d) approvare il parere sul bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione proposto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8 del presente statuto;

e) approvare il parere sulle modifiche al presente statuto proposte dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 22 del presente statuto;

f) approvare il parere sullo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio proposto dal Consiglio di ammi-

nistrazione ai sensi dell'art. 23 del presente statuto;

g) decidere sui ricorsi sulle espulsioni deliberate dal Consiglio di amministrazione.

h) ogni altra attribuzione prevista dal Codice del Terzo settore, dalla legge, dallo statuto e, in conformità con questo, dagli organi della Fondazione.

3. L'Assemblea di indirizzo si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio.

4. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5. Il Segretario della Fondazione provvede alla registrazione delle presenze, delegando all'uopo uno o più membri dell'Assemblea di indirizzo, ed alla redazione del verbale dell'Assemblea medesima.

ART. 14)

CONVOCAZIONE E QUORUM

1. L'Assemblea di indirizzo è convocata dal Presidente della Fondazione - a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica - su delibera del Consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire fino a sette giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del gior-



no della seduta, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione; quest'ultima non potrà avvenire prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

3. Ciascun membro dell'Assemblea di indirizzo può essere delegato alla partecipazione, per tutti i punti all'ordine del giorno o solo per una parte di essi, da non più di tre membri dell'Assemblea medesima, mediante delega conferita per iscritto.

4. L'Assemblea di indirizzo si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno un terzo dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida qualsiasi sia il numero dei presenti, direttamente o per delega.

5. L'Assemblea di indirizzo delibera a maggioranza assoluta dei presenti, direttamente o per delega.

ART. 15)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione ed agisce, nell'ambito dello statuto e delle delibere dell'Assemblea, per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione.

2. Il Consiglio è composto dal Presidente e da quattro consiglieri, eletti ai sensi dell'art. 20 del presente statuto, dall'Assemblea di indirizzo fra i suoi membri.

3. Il Consiglio può deliberare di cooptare fino a tre membri, scelti anche all'esterno dei membri dell'Assemblea di indirizzo, in possesso di competenze specifiche rispetto ai fini ed alle attività della Fondazione.

4. Il Consiglio pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le prerogative dell'Assemblea di indirizzo.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) approvare proposte di modifica allo statuto, previo parere dell'Assemblea di indirizzo reso ai sensi e con le procedure dell'art. 22 del presente statuto;

b) approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, previo parere dell'Assemblea di indirizzo reso ai sensi e con le procedure dell'art. 8 del presente statuto;

c) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, previo parere dell'Assemblea di indirizzo, reso ai sensi e con le procedure dell'art. 23 del presente statuto;

d) eleggere, nel suo seno, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, ed il Tesoriere;

e) approvare l'organigramma, definire gli organici e le politiche di reclutamento del personale e di nomina dei dirigenti;

f) stabilire eventuali quote annuali a carico dei sostenitori;

Giulio Cesare



[Signature]

- g) stabilire condizioni e limiti per l'attività dei volontari della Fondazione, inclusa la disciplina dei rimborsi;
- h) promuovere le attività di monitoraggio delle attività e di valutazione dell'impatto sociale dell'attività svolta;
- i) predisporre i regolamenti interni per l'attuazione dello Statuto.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente, vale doppio.

6. Il Consiglio di amministrazione resta in carica per cinque anni, ed i suoi membri solo rieleggibili.

7. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della propria attività avanti all'Assemblea di indirizzo che può revocarla, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) del presente statuto.

ART. 16)

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea di indirizzo.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di amministrazione nel suo seno e resta in carica cinque anni. Nelle more dell'elezione del Presidente, svolge le funzioni di Presidente il membro più anziano per età del Consiglio di amministra-

zione.

3. Il Presidente coordina il lavoro degli organi dell'ente, firma tutti gli atti necessari alla attività della Fondazione e ne cura le relazioni esterne.

4. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

5. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

ART. 17)

IL SEGRETARIO

1. Il Consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno, un segretario.

2. Spetta al segretario:

a) redigere il verbale delle riunioni dell'Assemblea di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e curare la corretta redazione dei libri sociali;

b) provvedere alla convocazione del Consiglio di amministrazione e ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione;

c) assicurare il tempestivo rispetto delle scadenze previste dalla legge, dallo Statuto nonché di quelle previste da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;

d) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;



Giulio Cesare

e) dirigere il personale;

f) tutelare i beni ed i valori della Fondazione;

g) curare ogni altro adempimento e incarico ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Nel caso di nomina di un Direttore, il Consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte le funzioni del segretario al Direttore o attribuire al Direttore medesimo la qualifica di segretario.

ART. 18)

IL TESORIERE

1. Il Consiglio elegge, nel proprio seno, un tesoriere.

2. Spetta al tesoriere sovrintendere alla corretta gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

3. Il tesoriere sottopone al Consiglio di amministrazione lo schema di bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, allegandovi una relazione illustrativa.

ART. 19)

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'organo di controllo è istituito ai sensi dell'art. 30, comma 1, del Codice del Terzo settore.

2. L'organo di controllo è monocratico ed il titolare è scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali.

3. È eletto dall'Assemblea di indirizzo. Resta in carica per cinque esercizi.

4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge

e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. L'organo di controllo esercita inoltre il controllo contabile.

7. L'organo di controllo verifica sul rispetto dello statuto da parte degli organi della Fondazione e da parte dei membri dell'Assemblea di indirizzo. Può essere investito dagli organi e dai membri dell'Assemblea di questioni riguardanti l'applicazione dello statuto nei rapporti fra gli organi della Fondazioni. Può intervenire rilasciando osservazioni ed indicazioni agli organi della Fondazione in merito ad aspetti interpretativi o applicativi dello statuto e di altre fonti interne.

8. L'organo di controllo redige una relazione da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi. Tale relazione è presentata all'Assemblea di indirizzo che abbia all'ordine del giorno il rilascio del parere sul bilancio preventivo o consuntivo.

9. L'organo di controllo partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assem-

Giulio Fari



[Handwritten signature]

blea di indirizzo.

10. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20)

ELEZIONE ASSEMBLEARE DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea di indirizzo vi sia l'elezione del Consiglio di amministrazione o dell'organo di controllo, il Presidente in carica informa, nell'avviso di convocazione, del termine per la presentazione delle candidature. Il termine delle candidature deve essere di almeno sette giorni precedente la data dell'Assemblea di indirizzo.

2. Le candidature sono inviate, nel termine di cui al comma 1, al Presidente della Fondazione, che ne verifica l'ammissibilità ai sensi del presente statuto.

3. Per l'elezione del Consiglio di amministrazione, ciascun membro dell'Assemblea di indirizzo può presentare la propria candidatura o quella di un altro membro dell'Assemblea medesima. Ciascun elettore riceve una scheda contenente l'indicazione dei nominativi dei candidati ed esprime il proprio voto tracciando un segno sui nominativi prescelti, nel numero massimo di quattro preferenze.

4. Per l'elezione dell'Organo di controllo, ciascun membro

dell'Assemblea di indirizzo può presentare la candidatura di un soggetto, anche non membro della Assemblea medesima, che abbia i requisiti stabiliti dall'art. 19 del presente statuto. Ciascun elettore riceve una scheda contenente l'indicazione dei nominativi dei candidati ed esprime il proprio voto tracciando un segno sul nominativo prescelto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. E' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

5. Nel caso in cui il numero dei candidati equivalga al numero dei soggetti da eleggere, l'Assemblea di indirizzo può deliberare per alzata di mano, approvando unitariamente la lista dei candidati.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza o espulsione di un eletto, subentra nella carica il primo dei non-eletti. Nel caso in cui non via siano candidati per il subentro, si fa luogo ad elezione suppletiva. Il candidato eletto nell'elezione suppletiva rimane in carica per la parte di mandato mancante.

ART. 21)

COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato scientifico svolge funzioni di consulenza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Comitato è composto da esperti, nominati dal Consiglio di amministrazione, per un periodo di cinque anni. La nomina può essere rinnovata.

Giulio Pica



[Handwritten signature]

3. Il Comitato esprime, anche autonomamente, indirizzi e pareri rispetto alla programmazione delle attività, alle attività di ricerca scientifica, al reclutamento del personale, al piano di formazione, all'acquisto di apparecchiature e strumentazioni e ad ogni altro tema sul quale il Consiglio di amministrazione ritiene utile e necessario acquisire il parere.

4. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di riconoscere un compenso per lo svolgimento delle funzioni ed un rimborso per le spese documentate sostenute dai membri del Comitato scientifico per l'esercizio delle loro funzioni.

CAPO IV

Modifiche allo statuto

ART. 22)

MODIFICHE ALLO STATUTO

Il Consiglio di amministrazione delibera una proposta di modifica al presente statuto e la sottopone, per il parere, all'Assemblea di indirizzo. L'Assemblea di indirizzo è appositamente convocata per l'espressione del parere e lo approva a maggioranza assoluta dei propri membri. Qualora l'Assemblea di indirizzo approvi un parere negativo o un parere comunque sottoposto a condizioni o osservazioni, il Consiglio di amministrazione, salvo che non rinunci all'adozione della delibera, è tenuto a convocare nuovamente l'Assemblea di indirizzo non prima di trenta giorni dalla precedente seduta,

che si esprime a maggioranza assoluta dei propri membri. Successivamente, il Consiglio di amministrazione può in ogni caso procedere all'adozione in via definitiva della modifica allo statuto.

CAPO V

Scioglimento della Fondazione

ART. 23)

SCIoglimento

1. Il Consiglio di amministrazione delibera una proposta di scioglimento della Fondazione e la sottopone, per il parere, all'Assemblea di indirizzo. L'Assemblea di indirizzo è appositamente convocata per l'espressione di tale parere e lo approva a maggioranza assoluta dei propri membri. Nel caso in cui tale maggioranza non sia raggiunta o il parere sia contrario, il Consiglio di amministrazione, salvo che non rinunci all'adozione della delibera, è tenuto a convocare nuovamente l'Assemblea di indirizzo non prima di trenta giorni dalla precedente seduta. L'Assemblea si esprime, anche in questo caso, con la maggioranza assoluta dei propri membri. A seguito di tale secondo parere, il Consiglio di amministrazione può in ogni caso procedere all'adozione in via definitiva della delibera di scioglimento.

2. Il patrimonio sarà destinato ad altri enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore, indicato dal Consiglio di amministrazione, sentita l'Assemblea



di indirizzo.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

ART. 24)

CLAUSOLA RINVIO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 del presente statuto, per quanto non previsto si applicano le norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, il codice civile e le disposizioni di legge dettate in materia di fondazioni private riconosciute.

ART. 25)

NORME FINALI TRANSITORIE

1. In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore e fino al termine di cui all'art. 104, comma 2, del Codice del Terzo settore, la Fondazione "Giancarlo Piperno" è soggetta a quanto previsto al d.lgs. n. 460 del 1997, iscrivendosi all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Fondazione "Giancarlo Piperno" svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), nn. 1), 2) e 3) del D.Lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Fondazione assume

nella denominazione di Fondazione "Giancarlo Piperno" On-
lus in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta
al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104,
comma 2, del Codice del Terzo settore, la Fondazione "Gian-
carlo Piperno" assume la qualifica di Fondazione "Giancarlo
Piperno" ETS - Ente del Terzo settore.

4. Ai fini di cui al comma 1, in caso di scioglimento della
Fondazione prima del termine di cui all'art. 104, comma 2,
del Codice del Terzo settore, il patrimonio residuo sarà de-
stinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità so-
ciale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.

5. Ai fini della presentazione della richiesta di ammissione
come sostenitori ai sensi dell'art. 12, comma 3, lett. a),
si considera anche il periodo di volontariato svolto presso
la LIILT - sezione provinciale di Pistoia.

6. Per la prima composizione del Consiglio di amministrazio-
ne, stabilita nell'atto costitutivo, in deroga a quanto pre-
visto dallo statuto, la durata del mandato del Consiglio di
amministrazione e dell'Organo di controllo è stabilita in an-
ni otto, decorrenti dalla data di costituzione della Fonda-
zione. Nel caso in cui uno o più amministratori vengano me-
no, il Consiglio di amministrazione provvede alla loro sostitui-

Handwritten signature



Handwritten signature

tuzione mediante cooptazione. Rimane ferma la possibilità di cooptare ulteriori membri ai sensi dell'art. 15, comma 3, del presente statuto.

7. La prima composizione dell'Assemblea di indirizzo è stabilita nell'atto costitutivo, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 12 dello statuto.

IN ORIGINALE FIRMATO

GIULIETTA PRIAMI

BIAGINI MONICA

NADIA TEMPESTI

PATRIZIA DE LUCA NOT